

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 11

Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).

(BURC n. 53 del 17 marzo 2025)

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della [l. r. 10/2022](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), l'espressione riferita al subentro dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) nei "rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito" si interpreta nel senso che l'ARRICAL subentra nei diritti e negli obblighi, nonché nello svolgimento di compiti e funzioni spettanti alle Comunità d'Ambito di cui alla [legge regionale 11 agosto 2014, n. 14](#) (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), e non già nelle obbligazioni gravanti in capo ai Comuni morosi che componevano le medesime Comunità d'Ambito, unici soggetti responsabili pro quota nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).